

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 554/2000 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97 che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>,

visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, del 28 novembre 1997, che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan<sup>(2)</sup>,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. Procedimento precedente

(1) Con il regolamento (CE) n. 2398/97 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone di cui ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 ed ex 6302 32 90 originaria, fra l'altro, dell'India. Ai produttori esportatori indiani sono state applicate le tecniche di campionamento e nei confronti delle società incluse nel campione sono state imposte aliquote del dazio individuali che vanno dal 2,6 al 24,7 %, mentre ad altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata attribuita un'aliquota del dazio media ponderata dell'11,6 %. Nei confronti delle società che non si sono rese note o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata istituita un'aliquota del dazio del 24,7 %.

(2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 prevede che qualora un produttore esportatore fornisca elementi di prova sufficienti per dimostrare che:

- nel periodo dell'inchiesta (dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento,

- non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese esportatore oggetto delle misure antidumping istituite da detto regolamento,

- ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento può essere modificato concedendo al produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione, vale a dire l'11,6 %.

### B. Richieste dei nuovi produttori esportatori

(3) Tre nuovi produttori esportatori indiani, dopo aver chiesto di non ricevere un trattamento diverso rispetto alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione, hanno fornito, su richiesta, prove tali da dimostrare che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97. Le prove fornite dalle società richiedenti sono considerate sufficienti a consentire la modifica del regolamento mediante l'aggiunta dei tre nuovi produttori esportatori all'allegato I del regolamento. Tale allegato elenca i produttori esportatori indiani ai quali si applica un'aliquota del dazio media ponderata dell'11,6 %.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'elenco dei produttori esportatori indiani di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2398/97 sono aggiunte le seguenti società:

- Creative Mobus Fabrics Limited, Mumbai (Bombay),
- Falcon Finstock Pvt. Ltd, Surat,
- Pacific Exports, Mumbai (Bombay).

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1421/1999 (GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 29).